



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

Il Direttore Generale

E, P.C.

REGIONE LAZIO
Direzione Politiche Ambientali e
Ciclo dei Rifiuti
Area Rifiuti e Bonifiche
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
GABINETTO DEL MINISTRO
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
UFFICIO LEGISLATIVO
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
DIPARTIMENTO PER LA
TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI
INVESTIMENTI VERDI
DITEI@pec.minambiente.it

I.S.P.R.A.
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

A.R.P.A. LAZIO – DIREZIONE
TECNICA
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

OGGETTO: PROBLEMATICHE LEGATE ALLA REIMMISSIONE DEL CONCENTRATO DI PERCOLATO PRODOTTO DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO A SERVIZIO DI DISCARICHE. RISCONTRO VS NOTA PROT. INGRESSO MATTM 0000475.05-01-2021.

Con riferimento alla nota in oggetto e secondo quanto indicato dal Sig. Capo di Gabinetto con nota prot n. 683 del 07.01.202, si rappresenta, per i profili di competenza, a seguito di approfondimento condotto congiuntamente ad ISPRA, quanto segue.

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Il controllo e la gestione del percolato sono disciplinati al punto 2 dell'Allegato 1 della direttiva 1999/31 CE "Controllo delle acque e gestione del colaticcio" il cui testo coordinato con la Direttiva (UE) 2018/850 prevede testualmente che:

In relazione alle caratteristiche della discarica e alle condizioni meteorologiche vengono adottate misure adeguate per:

- limitare la quantità di acqua proveniente dalle precipitazioni che penetra nel corpo della discarica;
- impedire che le acque superficiali e/o freatiche entrino nei rifiuti collocati nella discarica;
- raccogliere le acque e il colaticcio contaminati. L'autorità competente può decidere che la presente disposizione non si applica nel caso in cui una valutazione in base all'esame dell'ubicazione della discarica e dei rifiuti da ammettere dimostri che la discarica stessa non costituisca un potenziale rischio ecologico;
- trattare le acque e il colaticcio contaminati raccolti nella discarica affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati.

Le suddette disposizioni possono non applicarsi alle discariche di rifiuti inerti.

Da quanto sopra emerge chiaramente che secondo quanto previsto dalle direttive in esame il percolato deve essere captato e trattato affinché raggiunga la qualità richiesta per poter essere scaricato, in nessun caso le direttive accennano alla possibilità di ricircolare il percolato nel corpo discarica o alla possibilità di auto-smaltimento del concentrato di percolato.

Il d. lgs. n.36/2003 nella versione in vigore fino al 29/09/2020 data di entrata in vigore del d. lgs. 121/2020 conformemente alla direttiva 1999/31/CE non prevedeva la possibilità di ricircolo del percolato. All'ultimo capoverso del punto 2.3 dell'Allegato 1, invece, riportava: "Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica."

La lettura della norma chiarisce che l'unica possibilità percorribile per autorizzare la concentrazione del percolato era legata al caso in cui tale operazione contribuiva all'abbassamento del battente idraulico nel corpo discarica. In tal caso il concentrato poteva rimanere confinato nella discarica.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 di attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti è stato eliminato l'ultimo capoverso dal punto 2.3 dell'Allegato 1 non prevedendo più la possibilità di autorizzare lo smaltimento del concentrato del percolato in discarica. Tale modifica rende il testo della norma italiana coerente con le previsioni comunitarie.

Con la nota in oggetto Codesta Regione evidenzia di aver autorizzato la remissione di concentrato di percolato in discarica sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2003 fino alla modifica apportata con d.lgs. n. 121/2020 e chiede se sia possibile proseguire ad autorizzare lo smaltimento del concentrato del percolato in considerazione del fatto che la fattispecie non è espressamente vietata dal decreto 121/2020, richiamando l'emanazione di linee guida tecniche per la definizione di "*criteri per l'individuazione delle condizioni per l'autorizzazione del ricircolo del percolato in discarica*".

Per quanto rappresentato in premessa, occorre evidenziare che l'eliminazione del riferimento al confinamento del concentrato del percolato in discarica, è finalizzata a garantire l'allineamento della normativa nazionale a quella comunitaria. La gestione del concentrato di percolato potrà

essere in ogni caso effettuata, conformemente alla normativa vigente, dopo adeguata caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica e, se del caso, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7-sexies sulle sottocategorie di discarica o 16-ter che disciplina le deroghe.

Tutto ciò premesso, si rimane a disposizione per ogni successivo necessario chiarimento.

Laura D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)